

## Maltrattamento di animali e responsabilità del medico veterinario<sup>1</sup>

di *Diana Russo e Miria Primavera*

1. La condizione giuridica degli animali nell'ordinamento italiano. - 2. La fattispecie di cui all'art. 544 *ter* c.p. - 2.1. La nozione di lesione e la valutazione del benessere/malessere negli animali. -
3. La condotta del veterinario e i profili di responsabilità penale - 4. Conclusioni.

**1. - La condizione giuridica degli animali nell'ordinamento italiano.** Negli ultimi anni si registra in svariati settori (etico, economico, medico, alimentare, etc.) una attenzione crescente nei confronti dell'ambiente in generale e, segnatamente, nei confronti degli animali, considerati non più soltanto in funzione del loro rapporto con l'uomo – e, dunque, del soddisfacimento degli interessi di quest'ultimo – ma anche in relazione alla possibilità di accordare protezione direttamente agli stessi in quanto autonomi centri di interesse.

Tale rinnovata sensibilità verso gli animali ha aperto la strada al riconoscimento, sul piano giuridico, di una nuova condizione, che li elevi da *res* a soggetto di diritto.

I diritti ascrivibili agli animali, sostanzialmente legati alla sfera della personalità, sono da ricondurre ad una vita e a una morte dignitosa, al diritto di non soffrire, al diritto ad avere condizioni di vita compatibili con le proprie caratteristiche etologiche<sup>2</sup>.

Invero, sono numerose le fonti normative, nazionali e sovranazionali, che nel corso del tempo, anche attraverso l'interpretazione giurisprudenziale, hanno contribuito a delineare una, sia pur limitata, soggettività giuridica degli animali.

A tale riguardo è doveroso segnalare che, allo stato, gli animali non sono espressamente individuati quali soggetti dell'ordinamento giuridico, collocandosi, pertanto, fra le cose<sup>3</sup>.

Si tratta di una impostazione anacronistica, che ripugna al comune sentire e confligge sia con i ripetuti interventi normativi in materia di animali, sia con gli orientamenti giurisprudenziali più recenti ed evoluti<sup>4</sup>. Sebbene manchi nella Costituzione italiana una norma esplicitamente dedicata alla tutela degli animali, essa può tuttavia appuntarsi al disposto dell'art. 9 (tutela del paesaggio), generalmente individuato quale fonte costituzionale di tutela dell'ambiente inteso come ecosistema.

Tali valori assumono viepiù rilevanza costituzionale alla stregua dell'art. 117 Cost., che invoca il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali nell'esercizio della potestà legislativa dello Stato e delle Regioni, numerose essendo le fonti sovranazionali che individuano il benessere animale quale oggetto di tutela giurisdizionale, sul presupposto del riconoscimento degli animali quali esseri senzienti<sup>5</sup>.

---

<sup>1</sup> Il presente contributo costituisce la rielaborazione del testo della tesi di laurea al Master in Scienze forensi veterinarie presso l'Università Federico II di Napoli di Miria Primavera (*tutor* Diana Russo).

<sup>2</sup> Cfr. M. SANTOLOCI - C. CAMPANARO, *Tutela giuridica degli animali, aspetti sostanziali e procedurali*, Terni, 2015, 11.

<sup>3</sup> Tanto si ricava dall'art. 812 del codice civile che distingue unicamente fra beni mobili e immobili.

<sup>4</sup> Interessa notare che è in trattazione al Senato il d.d.l. S. 1078, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali, che riconsidera la condizione giuridica degli animali, prevedendo misure significative a tutela degli stessi.

<sup>5</sup> Fra le principali fonti comunitarie in materia di tutela degli animali ricordiamo la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata in Italia con la legge n. 201/2010, in cui si prevede che «l'uomo ha l'obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi», e «in considerazione dei particolari vincoli esistenti tra l'uomo e gli animali da compagnia» si afferma «l'importanza degli animali da compagnia a causa del contributo che essi forniscono alla qualità della vita e dunque il loro valore per la società». Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, siglato a Lisbona il 13 dicembre 2007, ratificato in Italia con legge n. 130/2008, all'art. 13, concernente le politiche

Una delle prime e più significative leggi ordinarie in materia di tutela degli animali è la n. 281 del 14 agosto 1991 («legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo»), con cui lo Stato si impegna a promuovere e disciplinare «la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente» (art. 1).

Sul versante della tutela penale, nell'impostazione originaria del codice Rocco l'«uccisione o danneggiamento di animali altrui» era (ed è) incriminata solo in quanto beni oggetto di proprietà e, comunque, «senza necessità»<sup>6</sup>. L'art. 638 c.p. è, infatti, collocato fra i delitti contro il patrimonio di tal che l'incriminazione concerne esclusivamente le condotte aventi a oggetto esemplari patronali. L'utilizzo dell'espressione «danneggiamento» rende ancor più tangibile la equiparazione degli animali alle cose.

La fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 727 c.p. punisce l'abbandono di «animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività» e dunque esemplari che, sebbene selvatici o esotici, abbiano perso l'abitudine alla sopravvivenza propria degli animali liberi.

Il comma 2 della medesima disposizione incrimina «chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze».

La l. 20 luglio 2004, n. 189, ha introdotto per la prima volta all'interno del codice penale, immediatamente prima dei delitti contro la famiglia, fattispecie delittuose in materia di tutela degli animali<sup>7</sup>.

A ben vedere la rubrica del titolo IX *bis* non è dedicata a questi ultimi, bensì ai «delitti contro il sentimento per gli animali», con ciò evidenziando il carattere mediato della protezione, apprestata al benessere degli animali solo per effetto e in conseguenza della salvaguardia degli interessi degli esseri umani, e ovvero del senso di pietà che l'uomo prova verso l'animale.

Dalla lettura delle disposizioni contenute nel citato titolo si evince peraltro come la tutela degli animali non sia garantita *tout court*, ma solo in presenza di condizioni ulteriori, quali la crudeltà e l'assenza di necessità della condotta incriminata<sup>8</sup>.

In particolare la nozione di necessità rilevante ai fini della configurabilità dei delitti di cui al titolo IX è più ampia di quella di cui all'art. 54 c.p. (disciplinante la causa di giustificazione dello stato di necessità), comprendendo ogni circostanza in cui la condotta è sorretta da una ragione socialmente apprezzata e degna di tutela.

Nondimeno, la giurisprudenza promuove una interpretazione delle disposizioni in commento adeguata alla evoluzione dei costumi e delle istanze sociali in tema naturalistico. Al riguardo è stato sostenuto che le quattro ipotesi delittuose introdotte dalla legge n. 189/2004 sono da considerarsi reati plurioffensivi, il

---

dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, attribuisce espressamente agli animali la qualifica di esseri senzienti, imponendo di tenere conto, nella formulazione e attuazione delle predette politiche, delle esigenze in materia di benessere degli animali, fermo restando il rispetto delle disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale. L'art. 36 del medesimo Trattato pone dei limiti alla circolazione intracomunitaria delle merci «per motivi di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali».

<sup>6</sup> A norma dell'art. 638 c.p., «Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a trecentonove euro. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria. Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno».

<sup>7</sup> Si tratta, in particolare, dei delitti di «Uccisione di animali» (art. 544 *bis* c.p.); «Maltrattamento di animali» (art. 544 *ter* c.p.); «Spettacoli o manifestazioni vietati» (art. 544 *quater* c.p.); «Divieto di combattimenti tra animali» (art. 544 *quinqües* c.p.).

<sup>8</sup> P. D'AMBROSIO, *Tutela giuridica degli animali di affezione - Criticità normative ed operative. L'esperienza della Procura di Napoli Nord*, Relazione alla Conferenza nazionale sul benessere animale organizzata dal Ministero della salute a Roma, 13-14-15 aprile 2016.

cui oggetto di tutela non è soltanto il sentimento di pietà dell'uomo verso gli animali, ma anche direttamente questi ultimi da forme di maltrattamento, abbandono e uccisioni gratuite in quanto esseri viventi capaci di reagire agli stimoli del dolore<sup>9</sup>.

La Cassazione ha recentemente affermato che la previsione dei reati di uccisione e maltrattamento di animali «riconosce il valore giuridico della vita dell'animale, che è soggetto passivo del reato e non mero oggetto materiale, seppur in una prospettiva di unità dell'ordinamento che esclude qualsivoglia conflitto con le attività lecite che sono espressione della natura e della cultura umana»<sup>10</sup>.

In tal senso vanno peraltro letti recenti approdi giurisprudenziali che, in perfetta adesione alle sollecitazioni comunitarie, ritengono che «l'animale non possa essere più collocato nell'area semantica concettuale delle cose, secondo l'impostazione tralasciata ma debba essere riconosciuto come essere senziente»<sup>11</sup>.

Merita in proposito di essere segnalata una recente pronuncia di merito del Tribunale di Napoli Nord che, in un'ottica di «abbandono della concezione antropocentrica per cui la lesione dell'animale viene tutelata in quanto indiretta lesione recata all'uomo, ai suoi sentimenti e ai suoi diritti sull'animale stesso», ha affermato il riconoscimento della soggettività giuridica degli animali, sia pur limitata «soltanto al bene più elementare degli esseri viventi e senzienti, quello della vita»<sup>12</sup>.

**2. - La fattispecie di cui all'art. 544 ter c.p.** A norma dell'art. 544 ter c.p. «Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale».

Il precetto, introdotto dalla già ricordata legge n. 189/2004, tutela in via principale il sentimento di pietà dell'uomo verso l'animale e, in via mediata, il benessere dell'animale stesso<sup>13</sup>. Il maltrattamento di animali, così come l'uccisione di cui al precedente art. 544 bis c.p. e i delitti di cui agli artt. 544 quater c.p. («Spettacoli o manifestazioni vietati») e 544 quinquies c.p. («Divieti di combattimenti tra animali») che seguono sono dunque comunemente ritenuti reati plurioffensivi.

---

<sup>9</sup> Cfr. Cons. Stato, Sez. V 27 settembre 2004, n. 6317, in *Riv. giur. amb.*, 2005, 554, con nota di BRAMBILLA. Più in generale, si segnala la necessità di chiarire normativamente la condizione giuridica degli animali, superando la contraddittorietà che allo stato caratterizza il nostro ordinamento, ed elevandoli definitivamente a soggetti di diritto. Benché, infatti, alcuna norma qualifici esplicitamente gli animali come cose, tanto si ricava dalle disposizioni del codice civile (v. in particolare art. 812 c.p.). Siffatta impostazione, oltre a risultare anacronistica alla stregua del comune sentire, appare superata dalla legislazione più recente (si pensi ad esempio, oltre che alle già citate leggi n. 189/2004 e n. 201/2010, alla l. 11 dicembre 2012, n. 220, che, modificando l'art. 1138 c.c., ha previsto che le norme del regolamento condominiale non possono vietare di possedere o detenere animali domestici), suggerendo l'opportunità di una armonizzazione delle disposizioni nel settore oggetto di trattazione.

<sup>10</sup> Cass. Sez. III Pen. 25 gennaio 2018, n. 3674/2017, G., rv. 272.157-01.

<sup>11</sup> Così Trib. Milano 13 marzo 2013, in *Dir. famiglia*, 2013, 3, 1005, che, in materia di separazione dei coniugi, ha ritenuto legittima la facoltà di regolarne la permanenza degli animali domestici presso l'una o l'altra abitazione e le modalità che ciascuno dei proprietari deve seguire per il mantenimento dello stesso. La medesima A.G. ha recentemente emesso due sentenze in cui, tuttavia, gli animali vengono esplicitamente considerati alla stregua di cose. In particolare, Trib. Milano 5 aprile 2019, n. 4252, in banca dati *De Jure*, in sede di condanna per il reato di cui all'art. 727, comma 2 c.p. (in relazione alle modalità di detenzione di un cane), ha disposto la confisca dell'animale in quanto «cosa che servi a commettere il reato» ai sensi dell'art. 240, comma 1 c.p. In una pronuncia del maggio scorso, facendo applicazione dell'art. 927 c.c. in materia di smarrimento e ritrovamento di cose, il Tribunale ha imposto la restituzione all'originario proprietario di un cane smarrito a distanza di cinque anni (nelle more adottato da un'altra persona. La notizia è stata pubblicata da *Il Tempo* il 7 giugno 2019).

<sup>12</sup> Trib. Napoli Nord, Sez. I 26 luglio 2018, n. 1410.

<sup>13</sup> In tal senso si legga la rubrica del titolo IX bis del codice penale: «Dei delitti contro il sentimento per gli animali». Questi ultimi, dunque, non si identificano ancora con il soggetto passivo, bensì con l'oggetto materiale del reato.

Trattasi di norma penale mista, che, cioè, raggruppa condotte ontologicamente eterogenee, consistenti rispettivamente nel cagionare lesioni a un animale, sottoporlo a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche (comma 1)<sup>14</sup> e nel somministrare sostanze stupefacenti o vietate ovvero comunque sottoporre animali a trattamenti che creano un danno alla salute (comma 2).

Diversamente dal delitto di maltrattamenti in famiglia di cui all'art. 572 c.p., il reato in commento non è abituale, essendo sufficiente un'unica condotta per il suo perfezionamento.

La fattispecie in commento è a forma libera, non essendo le modalità della condotta tipizzate attraverso modalità e mezzi predeterminati. Il delitto può, dunque, essere realizzato anche attraverso una condotta omissiva, sempre che l'agente sia gravato da un obbligo giuridico di impedire l'evento lesivo.

Il maltrattamento correlato a una condotta omissiva può riguardare diversi soggetti che vantano nei confronti dell'animale una posizione di garanzia (es. proprietario, allevatore, detentore, conduttore, trasportatore, medico veterinario) che, mediante le proprie omissioni, determinano lesioni, sofferenze, comportamenti insopportabili per le caratteristiche etologiche o addirittura la morte degli animali di cui sono responsabili.

Per lesione ai sensi dell'art 544 *ter* c.p. si intende ogni apprezzabile diminuzione dell'integrità psicofisica dell'animale: non solo una menomazione fisica, ma anche un pregiudizio di carattere ambientale e comportamentale derivante da condotta attiva o omissiva assume, quindi, rilevanza ai fini della configurabilità del reato.

L'elemento psicologico del reato di maltrattamento di animali è il dolo generico<sup>15</sup>. La Suprema Corte ha, peraltro, ritenuto configurabile, quantomeno nel caso in cui la condotta è tenuta «senza necessità», il dolo eventuale, che si realizza quando il soggetto agente, senza volerne direttamente la produzione, accetti consapevolmente il rischio del verificarsi dell'evento<sup>16</sup>.

**2.1. - La nozione di lesione e la valutazione del benessere/malessere negli animali.** Come già anticipato, la norma di cui all'art. 544 *ter* c.p. ha natura mista, incriminando condotte diverse, rispettivamente consistenti nel cagionare lesioni a un animale ovvero nel sottoporlo a sevizie, o a comportamenti o fatiche o lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche.

Per stabilire la penale responsabilità dell'autore di condotte rientranti nell'ampio concetto di maltrattamenti è dunque necessario considerare, primariamente, i diversi tratti etologici degli animali alla stregua dei quali vagliare la sopportabilità dei comportamenti/lavori/fatiche cui l'esemplare viene sottoposto<sup>17</sup>.

---

<sup>14</sup> La incriminabilità della condotta di maltrattamenti descritta nel comma 1 dell'art. 544 *bis* c.p. è, peraltro, subordinata alla ricorrenza del requisito di c.d. illiceità speciale costituito, alternativamente, dalla crudeltà o dalla assenza di necessità, retaggio di quella concezione antropocentrica che ancora permea le disposizioni di nuova introduzione. Per maggiori approfondimenti v. D. RUSSO, *Esercizio illecito dell'attività venatoria e tutela giuridica degli animali*, in questa Riv., 2016, 5.

<sup>15</sup> Secondo un orientamento della Cassazione, in materia di delitti contro il sentimento per gli animali, la fattispecie di maltrattamento di animali configura un reato a dolo specifico nel caso in cui la condotta lesiva dell'integrità e della vita dell'animale è tenuta per crudeltà, mentre configura un reato a dolo generico quando la condotta è tenuta senza necessità (in tal senso cfr. da ultimo Cass. Sez. II Pen. 1° luglio 2010, n. 24734, Zanzurino, in *Cass. pen.*, 2012, 3, 982, con nota di PIRAINO; in questa Riv., 2011, 2, 136, con nota di MAZZA).

<sup>16</sup> Cfr. Cass. Sez. Un. Pen. 18 settembre 2014, n. 38343, P.G., R.C., Espenhahn ed a., in *Giur. it.*, 2014, 2565; in *Diritto&Giustizia*, 2014, 19 settembre, con nota di CAPITANI.

<sup>17</sup> Di recente Cass. Sez. III Pen. 29 aprile 2019, n. 17691, Zampagli, in <https://www.penalecontemporaneo.it>, 15 luglio 2019, con commento di F. FURIA dal titolo *L'animale come soggetto passivo del reato? Tre recenti sentenze della III Sezione in materia di maltrattamenti*, ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 544 *ter* c.p. per avere impiegato piccioni vivi come esche nell'esercizio della pesca sportiva; ciò sulla considerazione secondo la quale, diversamente dai vermi, il piccione non è preda naturale dei pesci. Rilevano penalmente ai sensi dell'art. 544 *ter* c.p. le pratiche di zooerastia e zoopornografia (cfr. Cass. Sez. III Pen. 13 dicembre 2012, n. 5979, G.C., in *Diritto&Giustizia online*, 2013, 7 febbraio). E ancora: è certamente incompatibile con la natura del cane l'utilizzo del collare elettronico; al riguardo la Cassazione ha da ultimo ritenuto che «L'utilizzo di collare elettronico,

Sotto altro profilo la cognizione delle caratteristiche etologiche della specie rileva ai fini della stima delle lesioni eventualmente riportate.

La nozione di lesione penalmente rilevante ai sensi dell'art. 544 *ter* c.p. include, infatti, qualsivoglia pregiudizio all'integrità psicofisica dell'animale, ivi comprese le alterazioni ambientali e comportamentali da intendersi quali variazioni patologiche se comparate con le caratteristiche etologiche della specie.

Ai fini della configurabilità della fattispecie in parola si impone pertanto una valutazione oggettiva dello stato della vittima, specie allorquando non vi siano lesioni fisiche evidenti. Tale apprezzamento presuppone un confronto fra il comportamento dell'animale esaminato e quello naturale della specie di appartenenza (c.d. etogramma)<sup>18</sup>.

Anche l'ambiente ha un ruolo chiave nel determinismo di una condizione di sofferenza poiché esso, in quanto elemento imposto dall'uomo, è certamente difforme dall'*habitat* naturale. Un ambiente si considera nocivo nella misura in cui inibisce all'animale di espletare le proprie attività fisiologiche ed etologiche, inducendo, nel tempo, l'insorgenza di stress.

La valutazione dell'ambiente assume, dunque, fondamentale importanza ai fini dell'apprezzamento del malessere; essa deve tenere conto della quantità e qualità dello spazio concesso, anche con riferimento alla tipologia dei materiali e alla possibilità di riparo dagli agenti atmosferici; della disponibilità di acqua e cibo adeguati per quantità e tipologia; della possibilità di interazione con i propri simili; della possibilità di diagnosticare eventuali patologie e della somministrazione delle relative cure.

L'organismo reagisce agli stimoli (eventualmente negativi) dell'ambiente in cui vive nel tentativo di ristabilire il proprio equilibrio funzionale e comportamentale; in condizioni di benessere, l'individuo riesce a fronteggiare condizioni ambientali sfavorevoli attingendo alle proprie risorse.

Viceversa lo stress è una risposta agli stimoli esterni sintomatica di malessere. Essa si articola in tre momenti: una prima reazione di allarme messa in atto dall'animale che recepisce l'anormalità della condizione ambientale; uno stadio intermedio di resistenza, in cui l'animale reagisce nel tentativo di compensare la negatività; infine l'esaurimento, caratterizzato dal sopravvento degli influssi negativi e al conseguente ingenerarsi di variazioni etologiche e/o fisiologiche nell'organismo<sup>19</sup>.

Gli indicatori di benessere/malessere possono essere fisiologici, patologici, produttivi, etologici; tra questi ultimi vengono in rilievo, in chiave negativa, l'inibizione di tutte le attività (in particolare della toelettatura), la apatia, la reazione di immobilità, i movimenti intenzionali (diretti, nella prima fase di insorgenza dello stress, a sottrarsi alla condizione negativa), le attività a vuoto, i comportamenti ridiretti, nevrotici, stereotipati, l'eccitazione, l'iperaggressività.

L'analisi dell'ambiente consente di prevedere possibili influenze negative per l'animale. Al fine di stabilire a priori se una determinata situazione ambientale può ingenerare malessere, è stato elaborato il paradigma delle cinque libertà: 1) libertà dalla fame e dalla sete e dalla cattiva nutrizione; 2) libertà dal disagio (ovvero di avere un ambiente fisico adeguato); 3) libertà dal dolore, ferite, malattie; 4) libertà di esprimere un comportamento specie specifico naturale; 5) libertà dalla paura e dall'angoscia<sup>20</sup>.

---

che produce scosse o altri impulsi elettrici trasmessi al cane tramite comando a distanza, integra la contravvenzione di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, poiché concretizza una forma di addestramento fondata esclusivamente su uno stimolo doloroso tale da incidere sensibilmente sull'integrità psicofisica dell'animale» (così Cass. Sez. III Pen. 25 maggio 2016, n. 21932, Bastianini, rv. 267.345-01). In applicazione del principio, la Corte ha riqualificato come violazione dell'art. 727, comma 2, c.p. il fatto originariamente contestato ai sensi dell'art. 544 *ter* c.p., configurabile nella diversa ipotesi di abuso del collare coercitivo di tipo elettrico antiabbaio.

<sup>18</sup> L'etologia è la scienza che studia la vita e le abitudini degli animali; attraverso l'osservazione; tale scienza elabora l'etogramma, cioè il modello di comportamento naturale di ciascuna specie. Per approfondimenti cfr. E. MORICONI, *La valutazione del dolore e della sofferenza degli animali*, in M. SANTOLOCI - C. CAMPANARO, *Tutela giuridica degli animali, aspetti sostanziali e procedurali*, cit., 239 ss.

<sup>19</sup> La c.d. sindrome generale di adattamento teorizzata da Hans Selye è così sintetizzata da E. MORICONI, *La valutazione del dolore e della sofferenza degli animali*, cit.

<sup>20</sup> Il paradigma delle cinque libertà è stato elaborato dal *Farm Animal Welfare Council* in occasione de Congresso internazionale sul benessere dell'animale industriale tenutosi in Gran Bretagna nel 1992.



3. - *La condotta del veterinario e i profili di responsabilità.* La professione del medico veterinario è regolamentata sia dalle leggi dello Stato sia dal codice deontologico i cui principi ispiratori richiamano i doveri dello stesso, definiscono il prestigio della professione garantendone la credibilità, sostengono e promuovono il benessere animale<sup>21</sup>.

Il comportamento del veterinario che, volontariamente o colpevolmente, rechi pregiudizio al paziente affidato alle sue cure, può dunque rilevare sul piano della responsabilità civile, penale, deontologica.

Con particolare riferimento al profilo della responsabilità penale, la casistica giurisprudenziale è tristemente ricca sia in relazione a condotte intenzionali sia a comportamenti negligenti, imprudenti, imperiti idonei a cagionare la morte o la lesione dell'animale secondo la ampia accezione sopra delineata<sup>22</sup>.

In tale ottica possono rilevare condotte commissive oppure omissive.

Invero, il medico veterinario è investito da una posizione di garanzia con conseguente obbligo giuridico di impedire il verificarsi di eventi lesivi in danno degli animali a lui sottoposti; tale obbligo è peraltro esplicitato nell'art. 14 del codice deontologico («Dovere di assistenza») a mente del quale «Il medico veterinario ha l'obbligo, nei casi di urgenza ai quali è presente, di prestare le prime cure agli animali nella misura delle sue capacità e rapportate allo specifico contesto, eventualmente anche solo attivandosi per assicurare ogni specifica e adeguata assistenza»<sup>23</sup>.

Discende da quanto precede la configurabilità del delitto di maltrattamento di animali in capo al veterinario che trascuri di sottoporre a cure un animale, allorché da tale omissione derivi l'evento lesivo o letale e sempre che il medico si sia rappresentato tale evento come possibile conseguenza della propria condotta.

Il tema è stato affrontato dalla Cassazione nella sentenza 9 agosto 2018, n. 38409, con cui la Suprema Corte, in accoglimento dell'impugnazione proposta dal Pubblico Ministero, ha annullato la pronuncia emessa dal Tribunale di merito di assoluzione nei confronti di un veterinario, perché il fatto non sussiste, dal reato di cui all'art. 544 *ter* c.p., a lui contestato perché, nella qualità di medico di turno presso un canile sanitario, aveva ommesso di sottoporre alle urgenti cure veterinarie un cane patronale oggetto di investimento stradale, ricoverato presso il canile in questione, senza sottoporlo a cura farmacologica né a somministrazione di cibo, nonostante le condizioni di salute del cane fossero chiaramente compromesse ed evidenti fossero i comportamenti anomali (l'animale lamentandosi premeva la testa contro gli angoli del box), cagionandogli così gravi sofferenze fino alla morte, sopraggiunta qualche giorno dopo.

Nel caso di specie, la Cassazione ha ritenuto configurabile il maltrattamento per omissione e, quindi, l'errata applicazione nel caso di specie dell'art 544 *ter* c.p. Ha, inoltre, ritenuto «configurabile il dolo eventuale, che si realizza quando l'agente si sia chiaramente rappresentata la significativa possibilità di verificazione dell'evento concreto, ossia la lesione a un animale ovvero che lo stesso sia sottoposto a

<sup>21</sup> Cfr. Premessa al codice deontologico elaborato dalla Federazione nazionale ordini veterinari italiani.

<sup>22</sup> Cass. Sez. III Pen. 25 gennaio 2018, n. 3674/2017, già citata sopra in nota 10, ha confermato la sentenza della Corte di appello di Milano di condanna di un medico veterinario della Provincia di Pavia per i reati di uccisione e maltrattamento di animali (oltre che per violenza sessuale) in relazione a numerose irregolarità riscontrate presso due strutture da lui gestite e ad azioni di estrema crudeltà verso gli animali (cani e gatti), quali percosse, congelamento di animali vivi, soffocamento di cuccioli, mancata somministrazione di acqua e cibo agli animali ricoverati, mancata somministrazione di antidolorifici a pazienti sofferenti, insufficiente quantità di anestetico durante le sedute chirurgiche, ecc. Alla condanna in sede penale è conseguita la radiazione a vita dall'Albo dei medici veterinari. Secondo Cass. Sez. III Pen. 4 aprile 2012, n. 12763, C.G.S., in *Riv. it. medicina legale* (dal 2012 *Riv. it. medicina legale e dir. sanitario*) 2012, 3, 1228, con nota di: MIGLIO, «la condotta del veterinario che agevola la sottoposizione di cavalli ad addestramenti massacranti, somministrando loro farmaci anabolizzanti, al fine di sottoporre gli stessi a corse clandestine non confacenti alle loro caratteristiche etologiche integra il delitto di maltrattamento di animali». Nel 2018 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha esercitato l'azione penale nei confronti (oltre che del proprietario dell'animale anche) di un veterinario in relazione al delitto di maltrattamento di animali, in particolare per aver cagionato lesioni senza necessità, in relazione alla amputazione delle orecchie di un esemplare di *american staffordshire terrier* certificata dal medico come conchectomia terapeutica (fonte *ANMVI oggi*, 11 luglio 2018).

<sup>23</sup> Codice deontologico. Consiglio nazionale FNOVI, Giardini Naxos (ME), 7 aprile 2017.

sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili, e ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi»<sup>24</sup>.

4. - *Conclusioni.* Alla luce delle conclusioni cui è pervenuta la Suprema Corte nella citata sentenza, la responsabilità del medico veterinario per condotta omissiva può essere ricostruita nei termini che seguono.

La condotta omissiva intenzionale del veterinario che, consapevolmente e deliberatamente, non appresta al paziente animale le cure dovute integra la fattispecie di cui all'art. 544 *ter* c.p. (maltrattamento di animali) eventualmente aggravata dalla morte (comma 3).

Se l'evento letale (causalmente collegato alla condotta omissiva del veterinario) è da quest'ultimo prevista quale possibile conseguenza del cui verificarsi egli accetta il rischio, risponderà del reato di uccisione di animale di cui all'art. 544 *bis* c.p.

Se, viceversa, la morte non è conseguenza causalmente riconducibile alla condotta omissiva, quest'ultima resta penalmente irrilevante, salva la eventuale valutabilità in sede civile.

Appare dunque evidente il vuoto legislativo in relazione all'ipotesi di errata cura (e/o errata diagnosi) del medico veterinario.

Siffatta condotta potrebbe astrattamente rilevare a titolo di colpa professionale che tuttavia, come ampiamente chiarito, non trova, allo stato, copertura nell'ordinamento penale, configurandosi le fattispecie di cui agli artt. 544 *bis* e seguenti c.p. quali delitti dolosi, ferma restando l'eventuale responsabilità civile.

Giova in proposito rilevare che da tempo, da più parti, viene sollecitata una disciplina legislativa della tracciabilità dell'operato veterinario, per una maggiore responsabilizzazione professionale dei medici veterinari (ad es. l'obbligo della tenuta delle cartelle cliniche), in analogia con quanto previsto in medicina umana in particolare con la legge Gelli (l. 8 marzo 2017, n. 24, avente a oggetto «disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie») che ha recentemente riscritto le norme in tema di colpa medica.

---

<sup>24</sup> Cass. Sez. III Pen. 9 agosto 2018, n. 38409 in banca dati *Italgjure*. Il giudice di primo grado, in presenza di un comportamento meramente omissivo, aveva escluso la configurazione del reato di cui all'art. 544 *ter* c.p., il quale, inoltre, esigerebbe il dolo specifico, che nemmeno sarebbe ravvisabile nella vicenda in esame.